

# AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

## CAPITOLATO D'ONERI

### **OGGETTO: Progetto APT n. 1784**

Affidamento dell'incarico professionale per l'assistenza al direttore dei lavori, la misura e la contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e l'assistenza al collaudo relativamente ai **lavori di revamping ed upgrading di due gru di banchina Paceco Reggiane anno 1994 al Molo VII.**

**Importo del corrispettivo a base d'asta: € 248.963,97**

IL Responsabile del Procedimento

- ing. Eric Marcone

Con la collaborazione di:

Servizio Gare e Contratti

- rag. Edi Giorgi

Trieste, 22 giugno 2015

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività di assistenza al direttore dei lavori, compresa la contabilità, misura ed assistenza giornaliera, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di revamping ed upgrading di due gru di banchina Paceco Reggiane anno 1994 al Molo VII. Prog. A.P.T. n. 1784.

**1.1 - Il quadro economico presunto prevede la seguente articolazione di classi e categorie di lavori:**

Cl	Cat	Descrizione	Importo in Euro
S	06	STRUTTURE	€ 5.044.000,00
IA	04	IMPIANTI	€ 4.432.958,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.476.958,00</b>

### **ART. 2) CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI**

L'aggiudicatario si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 1 dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni quale <<assistenza al Direttore dei Lavori>> secondo quanto previsto dal Regolamento a partire dalla data di stipula del relativo atto contrattuale e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale funzione è garantita con la presenza di almeno un direttore operativo.
- 2 dovrà essere garantita l'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e con l'Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere con partecipazione alle riunioni della commissione istituita all'uopo dall'APT, ecc.).
- 3 dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.
- 4 dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l'assistenza, la misura e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
- 5 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle

relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.

- 6 dovrà supportare il direttore dei lavori nella produzione di una relazione settimanale sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi; tali note dovranno altresì contenere:
  - la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
  - lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
  - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
- 7 dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera inclusi quelli relativi all'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.
- 8 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 9 dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici.

### **ART. 3) CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- 1 il professionista assumerà, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
- 2 il professionista dovrà garantire al Responsabile del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo dell'incaricato disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 10 del presente articolo.
- 3 il professionista dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di sicurezza e coordinamento che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la direzione lavori.
- 4 l'incaricato dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di

cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il Committente, nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, ha facoltà di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli (penalità) e (clausola risolutiva espressa).

- 5 il professionista dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del D.L.vo 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato o comunque come tali individuate nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori se persona diversa e/o il Responsabile dei Lavori o il Responsabile unico del procedimento.
- 6 a comprova del puntuale adempimento della prestazione, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.
- 7 il professionista verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori.
- 8 il professionista dovrà inviare periodicamente al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- 9 il professionista dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
- 10 Il Committente e il Responsabile del Procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del Direttore dei Lavori ovvero del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

#### **ART. 4) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

## **ART. 5) TERMINI**

Per quanto attiene all'incarico di assistenza al direttore dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, la durata coinciderà con i termini che sono previsti dal capitolato speciale d'appalto per la durata dei lavori stessi e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

## **ART. 6) COLLABORAZIONI**

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, se indicati nell'offerta prodotta in sede di gara, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'ENTE COMMITTENTE per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'ENTE COMMITTENTE sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'aggiudicatario dell'incarico, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 9.

## **ART. 7) CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo a base d'asta per lo svolgimento dell'incarico – soggetto a riduzione conseguita in sede di gara - calcolato in base alle vigenti tariffe nazionali degli ingegneri ed architetti è pari ad € **248.963,97** escluse CNPAIA e IVA.

L'importo a base d'asta è stato calcolato nello schema di parcella, di cui all'allegato E.

Il compenso come sopra indicato, si intende riferito a tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d'oneri nessuna esclusa.

Nell'onorario per la Direzione Lavori si deve ritenere compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entità dell'onorario spettante, al netto del ribasso d'asta offerto, in ragione di quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri verrà determinata a consuntivo, sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta.

## **ART. 8) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento dell'onorario avverrà con le seguenti modalità:

1. la liquidazione dei compensi per l'assistenza alla Direzione Lavori e per le funzioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sarà effettuata nella misura dei 9/10 dell'importo pattuito contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto;



2. la liquidazione dell'importo di saldo avverrà ad avvenuta emissione del certificato di collaudo dei lavori. In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, riscontrata regolare e conforme alle pattuizioni contrattuali.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alla quali si è verificato il non corretto adempimento.

#### **ART.9) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

All'aggiudicatario dell'incarico verrà richiesta una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

#### **ART.10) PENALITA'**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'art. 13), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- a) per ipotesi di inadempimento (mancata, tardiva o irregolare esecuzione riferibile ad una scadenza temporale), una penale giornaliera di Euro 250,00 (duecentocinquanta,00).
- b) per altre ipotesi di inadempimento non legate a scadenze temporali, penalità da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00). L'entità della penale in rapporto alla gravità dell'inadempimento verranno accertate in esito ad un procedimento in contraddittorio con l'incaricato.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale collegate alla tipologia dell'incarico di progettista, direttore lavori o coordinatore per la sicurezza.

Qualora ciò si verificasse l'ente committente ha facoltà di risolvere il rapporto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

#### **ART.11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste, non giustificato e non autorizzato, superi 45 (quarantacinque) giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

## **ART.12) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente atto e in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

## **ART.13) RECESSO**

L'ente committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese già sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'ente committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ente committente stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

## **ART.14) INCOMPATIBILITÀ**

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dovrà dichiarare in fase di presentazione dell'offerta di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

## **ART.15) CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l'ente committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del relativo disciplinare d'incarico, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### **ART.16) RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. 554/99, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente o emanata successivamente, in quanto applicabile.

#### **ART.17) ELEZIONE DOMICILIO**

L'incaricato eleggerà il proprio domicilio speciale presso la sede dell'APT per tutta la durata dell'incarico.

#### **ART.18) SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'incarico, compresa bollatura e registrazione in caso d'uso del disciplinare d'incarico, con la sola esclusione dell'I.V.A., e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono altresì a carico dello stesso gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.